

## **“RIPRISTINO” DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E DI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI PUBBLICI**

Sono state ripristinate con legge 164/2014 in vigore dal 12.11.2014, le agevolazioni ed esenzioni relative ai trasferimenti di cui all'art 32 del DPR 601/73 [1]

- trasferimento di **aree in piena proprietà o costituzione su di esse di diritti di superficie** ex lege 865/71

- Atti e contratti relativi alla attuazione dei **Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica** (L 865/71) alloggi Ater

- assegnazione di aree comunali in esecuzione di PRG (art 20 Legge 10/77)

- cessione di aree o immobili ai Comuni in esecuzione di **atti unilaterali d'obbligo o di convenzioni urbanistiche** se restano nell'ambito del perimetro dell'art 1 TUR.;

Se, al contrario, dette cessioni siano qualificabili come **gratuite** allora resta ferma l'agevolazione ex lege 865/71 (vedi Risposta Sottosegretario Baretta in CNN 19.6.2014):

Registro.....200;

Ipotecaria.....No.

Catastale.....No.

Bollo Mui.....230

Nota trascr....35

Voltura .....55

---

[1] Art.32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. (= atti di trasferimento della proprietà delle aree previste di cui all'art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma.